Comune di San Donà di Piave

Ordinanza n° 400 del 15/10/2026

OGGETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI TERMICI, REGOLAMENTAZIONE DEI FALÒ TRADIZIONALI, BARBECUE, FUOCHI D'ARTIFICIO E COMBUSTIONI ALL'APERTO. ANNO 2026.

IL SINDACO

Premesso che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

Richiamati:
- la Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il D. Lgs. n. 13/08/2010, n. 155 "*Attuazione della Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 836 del 06/06/2017 che approva il "*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*", sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;
- la D.G.R.V. n. 238/2021 che ha introdotto misure di potenziamento della limitazione strutturale della circolazione dei veicoli Euro 5 diesel, estendendo il periodo di applicazione dal 1° ottobre al 30 aprile nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e nei Comuni ricadenti nelle zone Agglomerato;
- la D.G.R.V. n. 377/2025 che ha aggiornato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);
- il D. L. n. 73/2025 e Legge di conversione n. 105/2025, vigente dal 20 luglio 2025;

Considerato che:
- la Direttiva 91/676/CEE («Nitrati») recepita con D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (art. 92) e il DM 25 febbraio 2016 disciplinano lo spandimento di liquami zootecnici e la copertura delle vasche di stoccaggio in ambito agricolo;
- il 13 marzo 2024 la Commissione Europea, ai sensi dell'art 260 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ha imputato allo Stato italiano di non aver adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per il sistematico e continuativo superamento dei valori limite annuale e giornaliero del PM10;
- il D.L. n. 131 del 16 settembre 2024 (convertito con Legge n. 166/2024), al fine di assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea, ha imposto alle 4 regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) l'aggiornamento, entro dodici mesi, dei rispettivi piani di qualità dell'aria;
- il 15 aprile 2025 è stato approvato con DGRV n. 377/2025 l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);

Dato atto che:
le misure e le azioni operative di divieto e limitazione che sono elencate nell'Allegato A1 del

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 72142/2026 del 16-10-2026
Allegato 2 - Class. 4.1.0 - Copia Documento

P.R.T.R.A., da modularsi in base ai livelli di concentrazione di polveri sottili registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV, in continuità con quanto già previsto nelle annualità precedenti, su tre gradi di allerta:

- livello di allerta 0 - verde: sempre attivo nel periodo di validità della presente ordinanza anche senza superamenti del valore limite di 50 µg/m^3 della concentrazione di PM10;
- livello di allerta 1 - arancio: si attiva dopo 4 giorni consecutivi di superamenti del valore di 50 µg/m^3 della concentrazione di PM10 misurati o previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);
- livello di allerta 2 - rosso: si attiva dopo 10 giorni consecutivi di superamenti del valore di 50 µg/m^3 della concentrazione di PM10 misurati o previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);
- livello di allerta 2 – rosso prolungato: si attiva al momento dell'emissione del secondo bollettino consecutivo con livello di allerta 2 – rosso;

Constatato che:
nel Comune di San Donà di Piave è presente una stazione fissa (Background urbano) con analizzatore automatico di PM2,5 e PM10, sita in via Orcalli, da cui risulta che anche tale parametro presenta valori elevati nel periodo autunno-inverno;

- ARPAV, al raggiungimento del livello di **allerta arancio e rosso**, invierà ai Comuni della Città metropolitana di Venezia una e-mail informativa, che verrà diramata dal Comune mediante sito istituzionale e canali social dell' Ente;
- l'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro al livello verde da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso), vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10) tenendo conto della previsione meteorologica e modellistica delle condizioni atmosferiche;

Rilevato che:
nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 21 settembre 2026, con riferimento alla gestione e utilizzo degli impianti termici, la Regione Veneto ha illustrato le misure compensative a carattere cogente, come di seguito descritte:

- temporanea riduzione del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale dei Comuni in fascia climatica E (tra cui Venezia), come stabilito ai sensi del D.P.R. n. 412/1993 e del D.P.R. n. 74/2013, con **avvio impianti in data 1° novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027** negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi, di categoria E2, E4 ed E5 secondo la classificazione di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 412/1993, limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomassa (temporanea integrazione dell'Azione E.3.a in Appendice I al vigente P.R.T.R.A.);

Visto che:
in data 24 settembre 2026 si è tenuto l'incontro del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) presieduto e coordinato dalla Città Metropolitana di Venezia durante il quale sono state fornite le indicazioni ai Comuni ed è stato ribadito quanto stabilito in sede di C.I.S. tecnico urgente del 21/09/2026;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 155/2010 "*Attuazione della Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i *"Norme in materia ambientale*";
- il DPR n. 74/2013 *"Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del d.lgs. n. 192/2005, in particolare l'art. 5 comma 1"*;
- la D.G.R.V. n. 122/2015 "*Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali e forestali"*;
- il D.M. n. 186/2017 *"Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide"* che introduce la classificazione ambientale dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa;
- l'art. 33 della Legge Regionale n. 33/1985 *"Norme per la tutela dell'ambiente"* e s.m.i.;
- l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti*

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 72142/2026 del 16-10-2026
Allegato 2 - Class. 4.1.0 - Copia Documento

Locali";
- l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;
- la D.G.R.V. n. 377 del 15.04.2025, "*Attuazione delle misure dell'Aggiornamento PRTRA*";
- la DGRV n. 1024/2026 del 18 settembre 2026, "*Approvazione delle misure compensative e temporanee";*

Dato atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 74/2013, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 comma 2) lett. e) del medesimo DPR, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

Considerato che l'ente deve dare continuità di contenuti e indicazioni in merito alle limitazioni all' utilizzo degli impianti e degli apparecchi di termici, combustioni all'aperto e spandimenti dei liquami zootecnici;

Considerato che questo Comune è compreso nella "Zona climatica E";

Vista l'informativa in Giunta Comunale n. 973 del 08/10/2026;

ORDINA

A. CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI

Per il periodo dal 1 ottobre 2026 al 30 aprile 2027

A1. Riduzione del periodo di accensione degli impianti termici alimentati con fonti fossili e biomassa negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commerciale, servizi, ufficio, associativa, ricreativa e di culto, classificati con sigle di categoria E2, E4 ed E5 in base all'art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 412/1993, come segue:

- **avvio in data 1° novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027**

La suddetta limitazione non si applica ai generatori di calore alimentati esclusivamente con energia elettrica ed agli edifici residenziali.

In caso di LIVELLO DI ALLERTA 0 - VERDE

A2. Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a:
- **17**°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;
- **19**°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:
- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

A3. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe **4 stelle**

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 72142/2026 del 16-10-2026
Allegato 2 - Class. 4.1.0 - Copia Documento

(classificazione introdotta con d.m. n. 186/2017), quando è presente un impianto di riscaldamento alternativo.

In caso di LIVELLO DI ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO

A4. Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a:
- **17** °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;
- **18** °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:
- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

A5. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe **5 stelle** (classificazione introdotta con d.m. n. 186/2017), quando è presente di un impianto di riscaldamento alternativo.

TUTTO L'ANNO

A6. Obbligo di chiusura delle porte degli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili e degli edifici con accesso aperto al pubblico, per evitare le dispersioni energetiche durante l'accensione di impianti termici, anche quando quest'ultimi sono utilizzati per la climatizzazione estiva.
Sono esclusi gli edifici dotati di barriere d'aria o fisiche atte a limitare lo scambio termico tra interno ed esterno.

A7. Obblighi in caso di installazione di nuovi impianti a biomassa (es. caldaie a legna o pellet):
- i generatori di potenza ≤ a 35 kW dovranno essere classificati **4 stelle o superiori** e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a 1**5** mg/Nm^3 e COT non superiori a **35** mg/Nm3;
- i generatori di potenza > a 35 kW dovranno essere classificati **almeno 5 stelle** ed avere emissioni di polveri (PP) non superiori a **5** mg/Nm^3e COT non superiori a 2 mg/Nm^3 ;

A8. Obbligo di utilizzo, per generatori a biomassa di potenza inferiore a 35 kW, di pellet di alta qualità classe A1 certificato UNI EN ISO 17225-2 come descritto nell' ALLEGATO X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera d) del D. Lgs. n. 152/2006.

B. FALO' TRADIZIONALI, BARBECUE E FUOCHI D'ARTIFICIO

Per il periodo dal 1 ottobre 2026 al 30 aprile 2027

In caso di LIVELLO DI ALLERTA 0 - VERDE

B1. Divieto ai sensi della misura E.7.a. della DGR n. 377/2025 di accensione di falò tradizionali e fuochi d'artificio classificati come F2, F3 e F4 ai sensi del D. Lgs. n. 123/2015 art.3 c.2 lettera a).

Sono consentite le accensioni, in occasione di due eventi (complessivi) organizzati/autorizzati

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 72142/2026 del 16-10-2026
Allegato 2 - Class. 4.1.0 - Copia Documento

dal Comune, e solo in occasione di festeggiamenti tradizionali.

Con riferimento all'evento nel periodo dell'Epifania verrà emessa apposita ordinanza;

B.2 L'accensione del falò rituale, dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge utilizzando solo legna naturale in quantità non superiore ai tre steri (3 mc circa), priva di vernici, colle, impregnanti o altri trattamenti ed escludendo tutte le altre tipologie di materiali (plastica, gomma e simili). A manifestazione conclusa, dovrà essere assicurato il completo spegnimento dei focolai.

B3. I "barbecue" all'aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella) sono ammessi in numero uguale inferiore a quello svolto nell'anno precedente.

Sono sempre concessi i barbecue condotti da privati cittadini non afferenti ad attività economiche.

In caso di LIVELLO DI ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO

B4. Divieto di effettuare falò rituali, fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento e barbecue all'aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella).

Sono esclusi dal divieto solo i "barbecue" condotti da privati cittadini non afferenti ad attività economiche.

C. COMBUSTIONI ALL'APERTO DI RESIDUI AGRICOLI E FORESTALI SPANDIMENTI ZOOTECNICI

Per il periodo dal 1 ottobre 2026 al 30 aprile 2027

C1. Divieto di effettuare combustioni all'aperto di piccoli cumuli vegetali (ex art. 182 comma 6-bis del D. Lgs. n. 152/2006), in ambito privato, di cantiere e agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali).

In caso di LIVELLO DI ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO

C2. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe (fatti salvi gli spandimenti zootecnici mediante iniezione o con interramento immediato).

Per il periodo dal 1 ottobre 2026 al 30 settembre 2027

C3. Si ricorda **l'obbligo** per tutto l'anno, di interramento concimi a base di urea entro 24 ore; fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati.

D. CONDIZIONI A CARATTERE GENERALE DELL'ORDINANZA

D.1 L'ordinanza ha validità dal **01/10/2026 al 30/09/2027**;

D.2 La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio e sul Sito Internet del Comune e qualora necessario anche attraverso gli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione;

D.3 La presente ordinanza viene inviata :
- al Comando Polizia Locale di San Donà di Piave;
- all'ULSS 4 "Veneto Orientale" di San Donà di Piave;
- all'A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale;
- alla Regione Veneto;
- alla Città metropolitana di Venezia e al Tavolo Tecnico Zonale (TTZ), al fine di coordinare

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 72142/2026 del 16-10-2026
Allegato 2 - Class. 4.1.0 - Copia Documento

le azioni di mitigazione dell'inquinamento atmosferico dei comuni metropolitani;
- alla Prefettura;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- alla Polizia di Stato;
- alla Guardia di Finanza.

D.4 E' disposto che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano per quanto di propria competenza, il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss n. 4 "Veneto Orientale" nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e quanto di seguito stabilito, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 4 del "*Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali*".

In caso di ulteriori violazioni alla norma anzidetta, da parte dello stesso soggetto, la sanzione amministrativa pecuniaria potrà essere stabilita ai sensi dell'art. 4, comma 2, del "*Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali*";

D.5 Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso avanti all'Organo Giudiziario Amministrativo (TAR Veneto), entro 60 (sessanta) gg., o in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) gg. dalla notifica del presente mediante affissione all'Albo Comunale.

D.6 Si ricorda **l'obbligo,** in tutti gli edifici, per l'amministratore e, dove questo manchi, il proprietario o i proprietari di esporre, presso ogni impianto centralizzato di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore, una tabella che riporti:
- l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
- le generalità e il recapito del soggetto responsabile dell'impianto termico;
- il codice dell'impianto assegnato dal catasto regionale degli impianti termici;

D7. Si invita,:
- la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute, in particolare quando le concentrazioni degli inquinanti atmosferici sono superiori ai limiti consentiti, limitando l'attività all'aperto ed evitando di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;
- le attività commerciali e assimilabili a mantenere chiusi, ovvero in apertura manuale, i battenti degli accessi al pubblico;
- revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati.

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile a meno che non pervengono dal Tavolo Tecnico Zonale o dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza eventuali diverse modificazioni, **riguardo alle ulteriori limitazioni negli ambiti riportati nell'atto.**

IL SINDACO
Alberto Teso
(atto sottoscritto digitalmente)

Tutela e Igiene Ambientale

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 72142/2026 del 16-10-2026
Allegato 2 - Class. 4.1.0 - Copia Documento